

Cassazione civile sez. VI, 05/01/2023, n. 195

Svolgimento del processo

In data 9 giugno 2007 l'assemblea dei soci dell'allora Banca Popolare Italiana â€” Banca Popolare di Lodi Soc. Coop. (poi Banco BPM Spa a seguito di fusione di Banco Popolare Soc. Coop. e della Banca Popolare di Milano s.c.a r.l., avvenuta con atto notarile datato 13 dicembre 2016), di seguito indicata, per brevità, come Banca, deliberò di proporre un'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti degli ex membri del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo della medesima Banca in ragione di alcune condotte illecite poste in essere dagli stessi ai danni della Banca Popolare Italiana e delle sue controllate.

Con atto di citazione del 23 marzo 2008, la predetta Banca propose quindi l'azione di responsabilità innanzi al Tribunale di Lodi nei confronti, tra gli altri, di (*omissis*).

Con pronuncia n. 270 del 18 marzo 2015, il Tribunale di Lodi rigettò le domande della Banca, in quanto non avrebbero tenuto conto, nella definizione del quantum, delle transazioni intervenute medio tempore con i convenuti.

Avverso tale sentenza interpose gravame la Banca con atto datato 25 maggio 2015 e, con sentenza n. 845 del 2020, la Corte territoriale di appello di Milano condannò (*omissis*), in via solidale con altre persone, al risarcimento del danno liquidato in favore della Banca nella complessiva somma di Euro 120.330.415,55, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo.

Nel frattempo, con atto di citazione ex art. 2901 c.c., notificato il 13 marzo 2015, la Banca convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lodi, (*omissis*) ed il di lui figlio (*omissis*) al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia della donazione intercorsa il 18 novembre 2013 con la quale il padre aveva donato al figlio, riservandosi il diritto di usufrutto, la nuda proprietà del 25% del capitale della (*omissis*) Srl nonché, limitatamente alla quota del 50% dei beni immobili che ne sono oggetto, dell'atto di compravendita datato 16 ottobre 2012 con cui (*omissis*) e (*omissis*) avevano venduto a (*omissis*) la piena proprietà dei detti immobili.

Dedusse la Banca che i predetti atti dispositivi erano stati posti in essere da (*omissis*) per depauperare il proprio patrimonio in favore del figlio, (*omissis*), nella consapevolezza del pregiudizio che tali atti avrebbero arrecato alle ragioni di credito del Banco BPM scaturite dalla responsabilità per le già indicate condotte illecite.

Si costituirono in giudizio i (*omissis*) e contestarono le pretese di controparte deducendo l'insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'azione ex art. 2901 c.c..

Con sentenza n. 929 del 2019, il Tribunale di Lodi dichiarÃ² inefficaci nei confronti della Banca gli atti dispositivi oggetto del contenzioso.

Avverso tale decisione proposero appello (*omissis*) e (*omissis*), deducendo la mancata indicazione, nella pronuncia impugnata, della quantificazione del danno che, se operata, avrebbe condotto ad una esclusione dell'eventus damni, e lamentando al riguardo lâ?assenza di motivazione. Dedussero gli appellanti, inoltre, il difetto del pregiudizio delle ragioni creditorie della Banca, sulla scorta della â?irrisorietÃ? dell'importo dovuto alla stessa da (*omissis*) e della garanzia giÃ? ottenuta dalla creditrice con il sequestro avvenuto in Svizzera. Sostennero, infine, gli appellanti lâ?assenza del consilium fraudis in capo a (*omissis*) e il difetto della participatio fraudis in capo a (*omissis*), poichÃ? la notorietÃ? dei fatti riguardanti lâ?azione di responsabilitÃ? sociale posta dal giudice di primo grado a fondamento della ritenuta participatio sarebbe stata meramente affermata dal Banco BPM, non essendo il figlio a conoscenza dei procedimenti penali del padre.

La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 2491 del 2021, pubblicata il 2 agosto 2021, rigettÃ² lâ?appello, confermando integralmente la decisione n. 929/2019, resa dal Tribunale di Lodi.

Avverso la sentenza della Corte territoriale (*omissis*) e (*omissis*) hanno proposto ricorso per cassazione basato su due motivi e illustrato da memoria.

Il Banco BPM Spa ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria.

La proposta del relatore Ã? stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c..

Motivi della decisione

1.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la â?violazione dell'art. 111 Cost., comma 6, dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4³, per aver la Corte di merito â?fornito una motivazione del tutto apparenteâ? in merito alla sussistenza del presupposto soggettivo in capo a (*omissis*).

La Corte avrebbe riproposto, secondo la tesi ricorrente, apoditticamente la motivazione formulata dal Tribunale di Lodi circa la sussistenza del scientia damni in capo a (*omissis*), limitandosi ad affermarla sulla base della concomitanza temporale tra gli atti in esame con le fasi processuali dell'azione di responsabilitÃ?.

Non sarebbero invece state considerate, argomentano i ricorrenti, le loro deduzioni tese a dimostrare la posterioritÃ? degli atti dispositivi contestati rispetto agli accordi transattivi tra la

Banca e gli ex amministratori (*omissis*), (*omissis*) e (*omissis*) e, quindi, alla completa presa di coscienza da parte dei soggetti coinvolti nell'azione di responsabilità delle conseguenze che da tali accordi sarebbero derivate nella liquidazione del danno, anche nel caso di accertamento di responsabilità a carico di uno o più¹ degli ex amministratori della Banca.

1.1. Il motivo "infondato.

Va anzitutto evidenziato che la Corte di appello di Milano ha correttamente accertato la posteriorità degli atti oggetto di causa, rispetto all'insorgenza del debito. Nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, infatti, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio "necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito e, quindi, nella specie occorre far riferimento alla data dell'illecito produttivo del danno di cui all'azione di responsabilità sociale (v. Cass. n. 11121 del 10/06/2020).

Logica conseguenza di tale statuizione "l'applicabilità del principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, con riferimento all'elemento soggettivo, condizione per il suo esercizio "la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché", per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore, con la precisazione che la prova relativa alla conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio alle ragioni creditorie può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento "devoluto al giudice di merito ed "incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass., ord., n. 16221 del 18/06/2019; Cass. n. 5618 del 22/03/2016; Cass. n. 27546 del 30/12/2014).

E nella specie la Corte territoriale ha, sia pur sinteticamente, motivato in relazione alla consapevolezza del pregiudizio che gli atti dispositivi in questione posti in essere da (*omissis*) avrebbero recato alla Banca, evidenziando che in base ad un accertamento in fatto incensurabile in sede di legittimità "la concomitanza degli atti dispositivi con l'azione di responsabilità richiamata e l'anteriorità rispetto a tali atti degli illeciti produttivi del danno lamentato e preteso con l'azione appena richiamata, illeciti cui solo occorre far riferimento ai fini che qui interessano. Non rilevano mutui e finanziamenti eventualmente concessi dalla Banca in favore di società che sono comunque soggetti diversi da (*omissis*), pur se asseritamente riconducibili allo stesso, evidenziandosi, peraltro che a tali circostanze non si fa alcun cenno nella sentenza impugnata e che il ricorrente che proponga una questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di

controllare ex actis la veridicit  di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 28 settembre 2008, n. 20518; Cass. 18/10/2013, n. 23675) e a tanto non hanno provveduto i ricorrenti nel caso all'esame.

Pertanto la sentenza impugnata   motivata sul punto cui si riferisce il mezzo in scrutinio e la motivazione non   contrariamente all'assunto dei ricorrenti   meramente apparente.

2. Con il secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti denunciano la  violazione dell'art. 2901 c.c., comma 1, art. 115 c.p.c. e art. 97 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 10, n. 3 (c.p.c.) , per aver la Corte di appello posto a fondamento della ritenuta sussistenza della partecipatio fraudis in capo a (omissis) esclusivamente un'unica presunzione semplice.

Tale presunzione consterebbe nell'aver la Corte giudicante ritenuto che (omissis), stante lo stretto rapporto di parentela con il padre (omissis), fosse necessariamente consapevole del pregiudizio che l'atto dispositivo oneroso posto in essere dal padre avrebbe recato al Banco.

Il ricorrente argomenta che, per sostenere la gravit  e precisione della presunzione cui avrebbe fatto ricorso, la Corte di merito avrebbe richiamato fatti notori (la  vasta eco  che avrebbe avuto l'instaurazione del giudizio di responsabilit  sociale da parte della Banca nei confronti dei propri ex amministratori e sindaci), considerando impossibile che di essi non fosse a conoscenza (omissis).

Ad avviso dei ricorrenti la Banca non avrebbe mai fornito prova della notori  del coinvolgimento di B.B. nel ricordato giudizio.

Parte ricorrente richiama in tal proposito i principi di questa Corte, secondo i quali il fatto notorio deve essere inteso come fatto acquisito dalla collettivit , dalla cui nozione restano estranei le acquisizioni specifiche di natura tecnica (Cass. n. 25218 del 2018) e sostiene che il suo coinvolgimento nelle vicende giudiziali de quibus non avrebbe potuto essere conoscibile da un uomo di media cultura, richiedendo invece una conoscenza di natura tecnica degli atti processuali, stante il suo ruolo di amministratore privo di deleghe.

La Corte territoriale avrebbe quindi, secondo la tesi ricorrente, fatto utilizzo non di un fatto notorio, ma di una scienza privata (il coinvolgimento di (omissis) nelle vicende giudiziali derivanti dall'azione di responsabilit ) al fine di ritenere sussistenti i requisiti di gravit  e precisione, e quindi poter utilizzare, in asserita assenza dei presupposti, la presunzione semplice per affermare la partecipatio fraudis di (omissis).

2.1. Il motivo va complessivamente rigettato.

Va posto in rilievo che gli stessi ricorrenti rappresentano (v. ricorso p. 10 e 11) che il convincimento della Corte di merito circa la sussistenza della partecipatio fraudis (rectius:

scientia damni) in capo a (*omissis*) si fonda su un'«unica circostanza e cioè» che «in considerazione del mero rapporto di parentela tra gli odierni ricorrenti, il Dott. (*omissis*) doveva necessariamente essere consapevole del pregiudizio che l'«atto dispositivo oneroso posto in essere dal Dott. cav. (*omissis*) avrebbe arrecato al Banco» e che solo «per giustificare la precisione e la gravità della presunzione relativa al rapporto parentale, la Corte richiama quelli che, a suo dire, sarebbero fatti notori, che, in quanto tali, non potevano non essere a conoscenza del Dott. (*omissis*), in quanto figlio del Dott. cav. (*omissis*)».

Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prova della «participatio fraudis» (rectius: scientia damni) del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'«atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass., ord., n. 1286 del 18/01/2019; Cass. n. 5359 del 5/03/2009). Di tale principio la Corte di merito ha fatto corretta applicazione, nella parte della sentenza impugnata in cui, dopo aver esattamente precisato che «l'«elemento psicologico del terzo negli atti a titolo gratuito, ha affermato che, con riguardo all'«unico atto a titolo oneroso di cui pure si discute in questa sede, la consapevolezza in capo al terzo ben può ricavarsi da presunzioni semplici, quali lo stretto rapporto di parentela e che non «plausibile che il figlio, destinatario degli atti dispositivi in parola, posti comunque in essere successivamente all'«instaurazione di un giudizio di responsabilità sociale che ha avuto una vasta eco sia a livello nazionale sia a livello locale, non fosse a conoscenza dei procedimenti penali a carico del padre». Risulta di tutta evidenza che, come peraltro colto «come già sopra rimarcato «dagli stessi ricorrenti, la presunzione su cui si fonda il convincimento del giudice «lo stretto rapporto di parentela (padre figlio) che costituisce certamente presunzione grave e precisa, rendendo tale vincolo estremamente inverosimile che il terzo (figlio) non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (padre). L'«apprezzamento della presunzione «peraltro devoluto al giudice di merito ed «incensurabile in sede di legittimità ove congruamente «seppur sinteticamente, come nella specie «motivato (Cass., ord., n. 16221 del 18/06/2019; Cass. n. 27546 del 30/12/2014; Cass. n. 17327 del 17/08/2011). Va, inoltre, evidenziato che la Corte territoriale non ha fondato il suo convincimento sull'«esistenza di fatti notori, quindi non ha fatto riferimento alla nozione di notorio in senso tecnico giuridico, ma ha solo ad abundantiam precisato che non fosse verosimile che il figlio non fosse a conoscenza dei procedimenti penali a carico del padre anche tenuto conto della vasta eco che, sia a livello nazionale che locale, aveva avuto l'«instaurazione del giudizio di responsabilità sociale di cui si «più volte detto.

3. Alla luce di quanto precede il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, d'atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile n° 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 8 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2023

Campi meta

Massima : *In tema di azione revocatoria ordinaria (ex art. 2901 c.c.), l'accertamento della consapevolezza del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie (scientia damni) e, per gli atti a titolo oneroso, della analoga consapevolezza in capo al terzo (participatio fraudis o scientia damni del terzo), pu  essere fondato su presunzioni semplici.*

Supporto Alla Lettura :

Azione revocatoria

L'azione revocatoria   un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, con cui il creditore chiede la revoca e conseguente dichiarazione di inefficacia di atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, che diminuiscano la garanzia del creditore, ossia la sua possibilit  di soddisfarsi sul patrimonio del debitore. A differenza dell'azione surrogatoria, il cui esito   a favore di tutti i creditori, l'azione revocatoria opera ad **esclusivo vantaggio del creditore che ha agito**. L'atto revocato rimane perfettamente valido, ma esso   inefficace nei confronti del creditore che ha agito, che potr  soddisfarsi sul bene oggetto dell'atto revocato come se esso non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore e sottoporlo ad esecuzione forzata (**art. 2902 c.c.**). In sostanza il terzo che acquista non potr  avvalersi dello scudo della trascrizione a protezione del bene quale regime di pubblicit  dell'atto poich  inopponibile al creditore che ha esperito vittoriosamente l'azione revocatoria. Il bene sar  esposto quindi ad azioni esecutive e conservative.